

Milano, 19 aprile 2019

Prot. n. 18/19

Inviata all'indirizzo di posta elettronica
dt.direzione5.ufficio4@mef.gov.it

Spett.le
Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V - Ufficio IV
Via XX Settembre, 97
00187 – ROMA

Oggetto: Risposta di Assosim al documento di consultazione “Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo” (di seguito “Schema di decreto”)

Nel ringraziare codesta Autorità per l'opportunità di partecipare alla consultazione, ASSOSIM, previo confronto con le proprie Associate, svolge le considerazioni sotto riportate.

* * *

1. Articolo 1, comma 1, lettera p) dello Schema di decreto

Preme evidenziare come l'obbligo, introdotto all'art. 3, comma 2-bis del D.Lgs. 231/07, per gli intermediari bancari finanziari di adempiere, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, agli obblighi di adeguata verifica anche nei confronti dei debitori ceduti, rappresenti un onere estremamente gravoso poiché gli stessi difficilmente conoscono l'identità di tali soggetti e i dati risultano spesso di difficile reperimento.

In proposito si suggerisce di utilizzare il medesimo approccio adottato con riferimento allo schema contrattuale del factoring, prevedendo che l'intermediario bancario finanziario provveda all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica nei confronti dei debitori ceduti ove intervenga un nuovo accordo tra l'intermediario stesso e il debitore ceduto. In ogni caso si chiede di circoscrivere l'obbligo di cui al nuovo comma 2-bis dell'articolo 3 solo ai casi in cui i crediti ceduti hanno origine da rapporti soggetti alla disciplina antiriciclaggio.

2. *Articolo 2, comma 1, lettera a) dello Schema di decreto*

In relazione alla modifica apportata all'articolo 17, comma 4, del D.Lgs. 231/07 che impone ai soggetti obbligati di adempiere alle nuove disposizioni nei confronti di clienti già acquisiti in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti ai sensi del Common Reporting Standard (CRS), si svolgono le seguenti considerazioni:

- la formulazione non risulta chiara ed è poco aderente al disposto dell'art. 1, punto 9), lettera b), della direttiva (UE) 2018/843 da cui trae origine;
- non è chiaro come la stessa disposizione si concili con quanto specificato nel primo periodo del comma 4 dell'art. 17 in discorso, che prescrive l'applicazione delle nuove disposizioni ai clienti già acquisiti al mutare del livello di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo associato agli stessi. La modifica proposta rischia così di snaturare l'approccio basato sul rischio, quale principio guida che permea l'intero processo di applicazione della disciplina;
- il richiamo agli adempimenti periodici previsti dal CRS sembra includere nel perimetro di applicabilità della disposizione in commento solo i clienti già acquisiti – persone fisiche o entità non finanziarie – che siano fiscalmente residenti in Paesi che abbiano aderito alla CRS.

3. *Articolo 2, comma 1, lettera c) dello Schema di decreto*

La proposta di riformulazione dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/07 che impone ai soggetti obbligati il riscontro della veridicità delle identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, acquisite all'atto dell'identificazione, e quindi indipendentemente dal rischio associato al singolo soggetto, appare alquanto onerosa per i destinatari dell'obbligo e, ancora una volta, non in linea con il principio dell'approccio basato sul rischio. Peraltro si ricorda che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/07, è richiesta l'acquisizione di copia del documento di identità del cliente già in fase di

identificazione e quindi andrebbe quantomeno chiarito quale ulteriore tipo di controllo debbano effettuare i soggetti obbligati per riscontrare la veridicità dell'identità del cliente.

Sarebbe quindi preferibile, a parere della scrivente, mantenere l'attuale formulazione che consente l'applicazione dell'obbligo di riscontro della veridicità nei soli casi di dubbi, incertezze o incongruenze.

4. *Articolo 2, comma 1, lettera e) dello Schema di decreto*

Si accoglie favorevolmente l'integrazione proposta all'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. 231/07, tuttavia si ritiene fondamentale che, al fine di privilegiare un'applicazione uniforme a livello UE, nel criterio residuale per l'identificazione del titolare effettivo venga specificato che la persona fisica (o le persone fisiche) che assume (assumono) potere di rappresentanza legale deve (devono) essere identificata/e all'interno dell'entità-cliente diversa da persona fisica.

Pertanto suggeriremmo di riformulare il comma 4, dell'art. 20 in discorso come segue: *“Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, o altro soggetto dotato di poteri di amministrazione o direzione del cliente diverso da persona fisica”*.

5. *Articolo 2, comma 1, lettera g) dello Schema di decreto*

Si propone l'espunzione del termine “oggettiva” dalla formulazione proposta all'art. 20, comma 6, del D.Lgs. 231/07 poiché il soggetto obbligato è in grado di fatto di mantenere le evidenze soltanto delle verifiche che lo stesso ha condotto e che lo hanno determinato nel completare il processo di identificazione del titolare effettivo, scegliendo di applicare il criterio residuale. Tali evidenze potrebbero tuttavia non rivestire il carattere di oggettività in quanto potenzialmente differenti da quelle conservate da altro soggetto obbligato in relazione al medesimo cliente oggetto di identificazione.

6. *Articolo 2, comma 1, lettera i) dello Schema di decreto*

Si supportano le argomentazioni, già portate all'attenzione di codesta rispettabile Autorità da Assofiduciaria e da quest'ultima sottoposteci per condivisione, in

relazione all'opportunità di applicare, anche nel caso dell'accesso al Registro società da parte del pubblico di cui all'art. 21, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 231/07, quelle stesse limitazioni che sono state previste nello Schema di decreto per l'accesso al Registro trust da parte dei soggetti privati.

7. *Articolo 2, comma 1, lettere oo) e rr) dello Schema di decreto*

Con riferimento alla proposta di modifica dell'art. 24, comma 5, lettera a) e la conseguente introduzione all'art. 25 del D.Lgs. 231/07 del comma 4-bis recante misure aggiuntive di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, si osserva che:

- l'introduzione del concetto di "coinvolgimento" di paesi terzi ad alto rischio, in sostituzione del concetto di "residenza" del cliente in tali paesi, costituisce senza dubbio un ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina sull'adeguata verifica rafforzata. Ora, pur comprendendo che la modifica si sia resa necessaria per il recepimento di una disposizione della direttiva (UE) 2018/843, si ritiene di fondamentale importanza che l'Autorità fornisca un chiarimento - nella disciplina primaria o a livello regolamentare - circa le tipologie di rapporti e operazioni che possano rientrare nel concetto di "coinvolgimento" di paesi terzi ad alto rischio;
- risulta inoltre di difficile definizione la portata delle misure ulteriori da adottarsi rispetto a quelle già richieste ai sensi del comma 1 del medesimo art. 25, in particolare con riferimento alle informazioni aggiuntive da acquisire in merito allo scopo e alla natura del rapporto. E ancor più ci si interroga quindi su quali misure l'Autorità di vigilanza di settore possa adottare, ai sensi del successivo comma 4-ter, come "ulteriori" rispetto a quelle già ulteriori da adottarsi ai sensi del comma 4-bis.

* * *

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta

